

Sull'ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una promulgazione parziale) di una legge¹
(con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge)

nota di Stefano CECCANTI

1. A prescindere da ogni altra considerazione, l'ipotesi di procedere a un rinvio parziale a Costituzione invariata innovando sull'interpretazione data all'art. 74 per più di 60 anni mi sembra proprio per questo non proponibile, peraltro in un momento in cui vi è la tentazione da parte della maggioranza a procedere con legge ordinaria anche laddove la logica supporrebbe la legge di revisione costituzionale (cfr. la questione del "lodo").

2. De iure condendo, invece, l'ipotesi di una riforma dell'art. 74 che mi sono sentito di proporre per introdurre il rinvio parziale, oltre a non configurare uno strappo, si pone in piena coerenza con i principi che regolano una forma di governo parlamentare, tanto più con un Capo dello Stato repubblicano.

Infatti mi sembra che si debba ben tenere in conto la differenza tra il potere di rinvio che, non provocando un innalzamento del quorum per la riapprovazione (parziale o totale non fa differenza da questo punto di vista), è una tipica forma di "moral suasion", potendo contare solo sulla autorevolezza dell'organo Capo dello Stato e delle sue motivazioni, e il potere di veto (anche qui, parziale o totale non fa differenza) che invece basa la sua efficacia proprio su un aggravamento procedurale.

¹ ¹La nota risponde ai seguenti quesiti sottoposti da Astrid ad alcuni costituzionalisti:

1. Sarebbe costituzionalmente legittimo un rinvio parziale di una legge a nuovo esame delle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione?

2. in particolare: sarebbe costituzionalmente legittimo il rinvio di alcune disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e, insieme, tali da non incidere sulla organicità e applicabilità delle disposizioni promulgate?

3. ancora più in particolare: sarebbe costituzionalmente illegittimo il rinvio di alcune disposizioni inserite dal parlamento per via di emendamento nel testo di un decreto-legge, quando si ritenessero queste disposizioni costituzionalmente illegittime nel merito, carenti del requisito della straordinaria necessità e urgenza, ed estranee alla materia del decreto-legge e dunque inserite in violazione delle disposizioni dei regolamenti delle Camere sui limiti alla emendabilità dei decreti-legge?

Le varie forme di veto si legano pertanto più logicamente a un'elezione diretta del Presidente, a una legittimazione pari a quella delle assemblee parlamentari, a forme di governo presidenziali o semi-presidenziali.

3. Il rinvio parziale non configura pertanto in alcun modo una presidenzializzazione di fatto del sistema; anzi appare persino più garantista per il Parlamento, più coerente per una forma di governo parlamentare, potendo sfociare almeno in una promulgazione parziale, altrimenti non possibile. Se neghiamo questa possibilità, ritenendola eccessivamente presidenzialista, dovremmo allora arrivare al paradosso di una soppressione pura e semplice dell'art. 74, dello stesso potere di rinvio, togliendo una preziosa risorsa al sistema, che non irrigidisce l'approvazione, ma che è tesa semplicemente a far riflettere sulle conseguenze assumendosene le relative responsabilità.

Per di più, come per altre norme costituzionali, la norma mira essenzialmente a funzionare da deterrente contro tentazioni di forzatura da parte delle maggioranze parlamentari e non a un uso intensivo di tale potere.